



Tribunale di Napoli

2 SEZIONE CIVILE

Verbale di udienza

Il giorno alle ore 11, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Fabiana Carleo, è chiamata la causa

TRA

- ATTORE

E

- CONVENUTO

Sono presenti: l'Avv. il quale si riporta a tutti i proi scritti difensivi chiedendo l'intergale accoglimento delle proprie conclusioni.

Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. aff. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI, 2 SEZIONE CIVILE, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA,

CA, IN PERSONA DEL G.O.T. DOTT.SSA FABIANA CARLEO

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n R.G. 11111/2012



TRA

....., elett.te dom.to in Napoli,
....., presso lo studio dell'Avv. che lo rapp.ta e difende giusta
procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a D.I.

OPPONENTE

CONTRO

..... in persona
del suo l.r.p.t., elett.te dom.to presso lo
studio degli Avv.ti lo rapp.no e difendono giu-
sta procura generale alle liti per

OPPOSTA

Oggetto: contratti bancari

Conclusioni: come da atti introduttivi, verbali di causa e memorie depositate

MOTIVI DELLA DECISIONE

In limine litis, come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-*sexies* del Codice di Procedura Civile e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-*sexies* cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori di queste ultime, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).

Sempre in via preliminare, giova va premettersi in punto di diritto come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si attegga come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla



verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. *ex multis* Cass. n. 5186/2003).

Ne consegue che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte *ex adverso* ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso (come nella specie dedotto dagli opposenti) fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. *ex multis* Cass. n. 7188/2003).

Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione, non essendo mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituendo un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso *ex artt.* 633 e 638 c.p.c. (cfr. Cass. n. 6421/2003), deve procedere alla verifica – sulla base della documentazione contabile versata in atti – della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria, ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente – e se del caso – ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (cfr. Cass. n. 6663/2002; Cass., sez. I civ., 8 marzo 2012, n. 3649).

Fatta tale precisazione, si deve, quindi, a questo punto procedere alla verifica, sulla base delle risultanze processuali acquisite nel presente giudizio "a cognizione piena", della fondatezza o meno della pretesa sostanziale pecuniaria azionata dall'ingiungente in sede monitoria.

Al riguardo, mette conto di evidenziare che, sebbene la banca abbia azionato nei confronti del Sig. _____ proprio credito di €. 17.432,88 oltre interessi e competenza di procedura sulla base dei contratti di finanziamento n.



e n. ritualmente depositati in atti, l'opponente ha dedotto l'applicazione, in entrambi i contratti, di tassi usurari.

Orbene, la doglianza è fondata.

Invero, nel corso del giudizio è stata ammessa ed espletata una CTU proprio al fine di verificare il superamento dei tassi soglia e il Tecnico di fiducia del magistrato, con argomentazioni libiche e pienamente condivisibili, pur considerando separatamente i due contratti di finanziamento, ha concluso che in entrambi vi è stato un considerevole sfioramento del tasso soglia.

In particolare:

- in relazione al rapporto di finanziamento n. ha accertato un TAEG pari al 41,57% su base annua e, dunque, uno sfioramento rispetto all'indicato tasso soglia del 30,54%, di ben 11,03 punti percentuali;
- in relazione al rapporto di finanziamento n. un TAEG pari al 67,66% su base annua e, dunque, uno sfioramento rispetto all'indicato tasso soglia del 29,95%, di ben 37,71 punti percentuali.

Il CTU poi - correttamente rilevando che il "*perfezionamento del finanziamento n. (costo polizza assicurativa) era avvenuto contestualmente all'erogazione del finanziamento n.*" e che, dunque, il primo finanziamento era da ritenersi "*strettamente collegato all'erogazione del credito*" - ha calcolato un TAEG complessivo pari al 45,79% su base annua e, dunque, uno sfioramento rispetto all'indicato tasso soglia del 30,54% di ben 15,25 punti percentuali.

Alla luce di tali risultanze, va dunque rilevata la fondatezza della spiegata opposizione con conseguenziale revoca del Decreto Ingiuntivo.

In merito è a dirsi che la normativa introdotta dalla Legge n. 108/1996, ha introdotto il concetto del tasso soglia (arti. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si configura il fenomeno usurario, con la correlativa sanzione del novellato art. 1815, corna 2, c.c., secondo cui "*se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*" (art. 4); in particolare, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della normativa citata, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà o, più precisamente, il tasso che supera del 50% il "tasso effettivo globale medio, comprensivo



di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura".

È altrettanto noto che la Legge n. 24/01 (la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta da Corte Cost. 25/02/2002, n. 29), ha introdotto, con l'art. 1 comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., sancendo che *"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*.

Ne consegue, com'è ovvio, che su un finanziamento usurario non possono certo essere riconosciuti interessi di mora ai sensi dell'art. 1224 del c.c. per l'eventuale ritardo nel pagamento delle rate: ogni clausola che prevede interessi usurari deve quindi intendersi nulla e l'usurato ha il diritto di chiedere la restituzione di tutti gli interessi fin lì pagati.

Nel caso di specie, essendo la misura degli interessi pattuita superiore al tasso soglia antiusura, i contratti di finanziamento - anche se analizzati separatamente - sono inficiati da nullità parziale relativamente alla clausola sugli interessi, per cui, in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., non sono dovuti interessi corrispettivi e di mora, il credito come ingiunto non è dovuto ed il decreto opposto va revocato.

Ed è appena il caso di precisare che il Decreto Ingiuntivo va revocato integralmente perché basato su un importo sul quale, come evidenziato dal CTU, è stato applicato il tasso usurario calcolato *"sul debito residuo complessivo, comprensivo di quota capitale + interessi"* (cfr. CTU pag. 13).

Ne consegue la revoca totale del titolo poiché, a seguito dell'accertata la nullità parziale dei contratti per cui è causa, sono venuti meno i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito necessari per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 633 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

a) Accoglie l'opposizione avanzata da _____, avverso il D.I. n. _____ emesso dal Tribunale di Napoli su istanza della _____ che revoca;

b) Condanna l'_____ al pagamento delle spese della fase di opposizione che liquida in € 150,00 per spese vive ed € 3.850,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. l

c) Pone definitivamente a carico dell' l _____ le spese della CTU

Con provvisoria esecuzione

Così deciso in Napoli, il _____

Il Giudice On. Tribunale

Dott.ssa Fabiana Carleo

